

Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche
della Provincia di Venezia

San Donà Di Piave, 27 maggio 2025

Vengono segnalati alla seguente organizzazione sindacale diversi casi in cui i Dirigenti Scolastici rifiutano le ferie al Personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) per esigenze di servizio disponendo la monetizzazione.

- Visto il CCNL 2006/09
- Visto il CCNL 2019/21
- Vista la nota MIM n. 75233 del 27 marzo 2025

Tale disposizione risulta illegittima in quanto l'articolo 13 del CCNL 2006/09 per la disposizione delle ferie) stabilisce chiaramente:

- Art. 13, comma 8: "Le ferie sono un diritto inalienabile del lavoratore" nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al Dirigente Scolastico. "
- Art. 13, comma 15: "Le ferie maturate sono oneri per l'Amministrazione della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative "

Il Dirigente Scolastico non può ricorrere alla corresponsione del trattamento economico sostitutivo delle ferie: a darne atto è l'articolo 5 del decreto legge 6 agosto 2012, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

- Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al pers



SINDACATO NAZIONALE AMMINISTRATIVI TECNICI AUSILIARI SCUOLA

Segreteria provinciale di VENEZIA –Via Andrea Bafile, n. 2 Jesolo (VE) –cellulare: 3343145196

Si ritiene quindi illecito il rifiuto alla richiesta di ferie di alcuni Dirigenti che, per giustificare eventuali esigenze nel piano ferie estivo del personale in organico di diritto o a tempo indeterminato, gravano sulle legittime richieste del personale assunto in organico di fatto ovvero fino al 30 Giugno 2025.

Si invita a tutto il personale ATA della Provincia di Venezia ad attenersi alla normativa sopra citata e a segnalare ogni comportamento lesivo della stessa che sarà impugnato nelle forme e nelle sedi opportune.

Distinti saluti.

Bartolomeo Cozzolino

Gilda Si.n.ATA.s - Venezia